



TESTI  
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE  
COORDINATI  
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE CON  
**DELIBERAZIONE N. 72/2 DEL 2 AGOSTO 2022**  
"Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2010, n. 7  
(Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità)"  
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

\*\*\*\*\*

**Avvertenza**

*I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.*

*Le modifiche sono evidenziate in grassetto.*

*Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.*

*I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.*

*I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi\_tv/menu\_leggivi\_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.*

*Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH\_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

\*\*\*\*\*

**LEGGE REGIONALE 3 MARZO 2010, N. 7**

Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Art. 3

Competenza in materia di espropri.

1. L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità è competente all'emanazione degli atti relativi alle procedure espropriative che si rendano necessarie per la realizzazione dell'opera medesima, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5.
2. **Costituiscono autorità esproprianti la Regione, le Province, i Comuni, le Città Metropolitane e le Unioni di Comuni, nonché ogni altro ente titolare del potere di espropriare secondo la normativa vigente.**
3. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private dichiarate di pubblica utilità, costituiscono autorità esproprianti:
  - a) il Comune nel cui territorio l'opera si realizza;
  - b) **la Provincia o l'Unione dei Comuni per l'opera che interessi il territorio di più Comuni;**
  - c) la Provincia nel cui territorio si realizza la parte prevalente dell'opera nel caso in cui interessi il territorio di più Province.
4. Possono essere altresì autorità esproprianti, ai sensi della presente legge, le società costituite e partecipate dagli enti di cui al precedente comma ove le amministrazioni medesime abbiano provveduto a delegare loro la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega con apposito provvedimento.
5. Gli enti di cui ai commi precedenti provvedono ad istituire un ufficio per le espropriazioni o ad attribuire le funzioni ad un ufficio già esistente. Tale ufficio svolge tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all'autorità espropriante.
6. I Comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possono istituire un ufficio comune per le espropriazioni, costituirsi in consorzio od in altra forma associativa prevista dalla normativa statale o regionale.

7. Gli enti di cui al comma 2, per lo svolgimento di procedure espropriative di propria competenza, possono avvalersi, tramite convenzione, dell'ufficio per le espropriazioni istituito presso altri enti pubblici o consorzi esistenti tra enti pubblici, anche se istituiti per finalità settoriali.
8. Per ciascun procedimento il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni designa un responsabile che dirige e coordina tutti gli atti del procedimento stesso e ne comunica il nominativo agli interessati. Il promotore dell'espropriazione, qualora non costituisca autorità espropriante, designa, per gli adempimenti di propria competenza, un responsabile comunicandone il nominativo all'autorità espropriante e agli interessati.
9. Il dirigente dell'Ufficio per le espropriazioni emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso, anche se non predisposto dal responsabile del procedimento. I provvedimenti emanati dal dirigente sono denominati "decreto" o "determina" nel rispetto delle norme organizzative dell'autorità espropriante.
10. Gli oneri amministrativi di comunicazione e pubblicazione sostenuti dall'ufficio per le espropriazioni sono posti a carico del promotore, pubblico o privato, del procedimento di espropriazione.

#### Art. 5

#### Conferimento di funzioni espropriative della Regione.

1. La Giunta regionale conferisce agli Enti Locali, con distinti provvedimenti dirigenziali, le funzioni di "autorità espropriante" congiuntamente alle funzioni di esecuzione della relativa procedura, relativamente a opere pubbliche di propria competenza o ad opere private dichiarate di pubblica utilità in base alla normativa vigente.
2. La potestà di delega agli Enti Locali, prevista dal comma 1, si esercita:
  - a) nei confronti di un Comune, quando le opere si realizzano esclusivamente nel territorio comunale;
  - a-bis) nei confronti del Comune in cui ricadono prevalentemente le opere da realizzare, nel caso di interventi che interessano i territori di più Comuni limitrofi;**
  - a-ter) nei confronti del Comune in cui si realizza l'impianto di produzione o utilizzazione principale, nel caso di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, o di coltivazione acque minerali naturali di sorgente e termali, nonché di coltivazione mineraria;**
  - b) nei confronti delle singole Province o delle Unioni di Comuni, quando le opere si realizzano nell'ambito di più comuni non limitrofi, ricadenti nel territorio di rispettiva competenza;**
  - c) nei confronti della Provincia prevalentemente interessata, quando le opere si realizzano nel territorio di più province;
  - d) nei confronti delle Comunità Montane, quando le opere si realizzano nel territorio di Comuni di rispettiva appartenenza.
3. I provvedimenti adottati nell'esercizio della delega sono trasmessi alla Giunta regionale per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale o nel sito informatico della Giunta regionale e per l'aggiornamento degli elenchi di cui all'art. 4.
4. Gli Enti Locali esercitano le funzioni delegate attraverso l'ufficio per le espropriazioni di cui all'art. 3, commi 5, 6 e 7.
5. L'onere finanziario, di previsione della spesa per l'acquisizione degli immobili nonché per l'espletamento dell'intera procedura espropriativa, comprensivo:
  - a) delle spese per l'istruttoria e l'esecuzione dell'intera procedura, di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 3;
  - b) delle indennità per gli espropri, per gli asservimenti, per le occupazioni temporanee e delle somme di cui agli artt. 40 e 42 del D.P.R. 327/2001;
  - c) delle somme di cui al successivo art. 15;
  - d) delle spese per le operazioni catastali, di registrazione, di trascrizione e notarili; dovrà essere previsto nel quadro economico dei progetti per la realizzazione di opere pubbliche secondo la vigente disciplina normativa; tale onere non è da includere nelle somme per spese generali ai fini della valutazione della percentuale massima ammissibile di quest'ultime.
6. Con provvedimento della Giunta regionale saranno determinate le modalità di attuazione delle deleghe previa approvazione di uno schema tipo di convenzione che disciplini i rapporti tra delegante e delegato, nonché le modalità di rendicontazione a cui deve attenersi il Responsabile del procedimento dell'Ente delegato a seguito dell'espletamento della procedura espropriativa per il recupero delle eventuali economie.
7. Le strutture regionali competenti all'approvazione dei progetti per la realizzazione di opere di competenza regionale con provvedimento dirigenziale di conferimento della delega di funzioni espropriative, quantificano gli oneri di cui al precedente comma 5 e autorizzano l'assegnazione delle relative risorse all'Ente delegato mediante specifica disciplina dei rapporti con il medesimo Ente.
8. Le strutture di cui al comma 7, provvedono ad accantonare una somma pari al 3% dell'importo dell'opera a base di gara, per eventuali controversie secondo il principio di responsabilità solidale con l'Ente delegato.
9. In caso di documentata impossibilità dell'Ente delegato all'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, la competente struttura regionale assume le determinazioni necessarie per garantire la realizzazione dell'opera.
10. In caso di persistente inerzia nel compimento di un atto spettante ai soggetti competenti, nell'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale assegna al soggetto un termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per provvedere nel merito. Trascorso inutilmente il termine predetto, la Giunta regionale può provvedere alla revoca della delega con recupero delle risorse a tal fine assegnate all'Ente delegato ed assumere le determinazioni necessarie per il compimento delle procedure espropriative.

11. Per i piccoli Comuni con popolazione fino a 3000 abitanti il conferimento delle funzioni di "autorità espropriante" di cui al comma 1 è subordinato al consenso del Comune interessato dalla delega.

Art. 17-bis  
Servitù di allagamento.

1. Le procedure espropriative da attivare per la realizzazione di casse di espansione hanno ad oggetto anche le limitazioni al diritto di proprietà derivanti dal periodico allagamento delle aree per le quali non si proceda tramite ablazione del diritto di proprietà.
2. L'autorità competente come individuata all'articolo 3, nei casi di cui al comma 1, dispone la costituzione di servitù di allagamento sulle aree interessate dall'espansione delle acque.
3. Le servitù di cui al presente articolo sono iscritte ai pubblici registri immobiliari a cura dell'ente realizzatore dell'opera.
4. **[Con provvedimento della Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge è adottato un disciplinare che definisce i criteri di valutazione dell'indennità nel rispetto di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 e tenendo conto in particolare della frequenza e della durata delle piene e dei volumi di acqua previsti]**
5. Ai proprietari delle aree assoggettate alla costituzione delle servitù di cui al presente articolo è comunque corrisposta una indennità determinata in misura non inferiore al quaranta per cento e non superiore ai due terzi dell'indennità di esproprio calcolata per la medesima area a termini della normativa in materia di espropriazioni.
- 5-bis. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 44 del d.p.r. 327/2001 l'indennità per la servitù di allagamento dovrà tener conto in particolare della frequenza e della durata delle piene e dei volumi di acqua previsti.**
- 6. Salvo quanto previsto dal comma 5, per le aree assoggettate a servitù di allagamento non sono riconosciute ulteriori somme a titolo di indennizzo o risarcimento per eventuali danni.**
7. Per quanto non disposto nel presente articolo, trovano applicazione le disposizioni del D.P.R. 327/2001.
8. Alle amministrazioni comunali nei cui territori sono realizzate le casse di espansione è riconosciuto un ristoro consistente nella realizzazione di opere di mitigazione delle criticità idrauliche, idrogeologiche ed ambientali.

\*\*\*\*\*

**Riferimenti normativi**

*I testi vigenti alla data della presente pubblicazione delle disposizioni normative citate dalla legge regionale approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 72/2 del 2 agosto 2022 "Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità)" sono i seguenti:*

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 GIUGNO 2001, N. 327**

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità

Art. 44  
Indennità per l'imposizione di servitù

1. E' dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà.
2. L'indennità è calcolata senza tenere conto del pregiudizio derivante dalla perdita di una utilità economica cui il proprietario non ha diritto.
3. L'indennità è dovuta anche se il trasferimento della proprietà sia avvenuto per effetto dell'accordo di cessione o nei casi previsti dall'articolo 43.
4. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano per le servitù disciplinate da leggi speciali.
5. Non è dovuta alcuna indennità se la servitù può essere conservata o trasferita senza grave incomodo del fondo dominante o di quello servente. In tal caso l'espropriante, se non effettua direttamente le opere, rimborsa le spese necessarie per la loro esecuzione.
6. L'indennità può anche essere concordata fra gli interessati prima o durante la realizzazione dell'opera e delle relative misure di contenimento del danno.

\*\*\*\*\*